



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la coltivazione della canapa, il deposito e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 15 gennaio 2018

Il Municipio di Caslano,

richiamati:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24.6.2002,
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan),
- gli articoli 192 LOC e 44 RALOC

ordina:

- Art. 1**
Campo di applicazione
La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa, sul deposito e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Caslano.
- Art. 2**
Definizione
Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli articoli 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.
- Art. 3**
Divieti
La coltivazione della canapa, il deposito e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in luoghi, negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:
 - strutture sportive o ricreative (raggio di 300 metri);
 - parchi gioco (raggio di 300 metri);
 - istituti scolastici, asili nido e di prima infanzia pubblici e privati (raggio di 300 metri);
 - fermate del trasporto pubblico utilizzate dagli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo (raggio di 300 metri);
 - chiese e luoghi di culto (raggio di 300 metri);
 - istituti di cura per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 metri);
 - oratori, foyer, centri diurni per anziani, centri giovanili (raggio di 300 metri);
 - nelle zone dove il piano regolatore permette la costruzione di abitazioni.
- Art. 4**
Infrazioni
Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'articolo 145 e seguenti LOC.
- Art. 5**
Rimedi di diritto
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.
- Art. 6**
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Ris. mun. del 15.1.2018

Caslano, 17 gennaio 2018

Esposto agli albi comunali nel periodo dal 18 gennaio al 19 febbraio 2018

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
E. Taiana
Il Segretario:
I. Casanova